



N. 1402-A

*Relazione orale
Relatore CUCCA*

**TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 17 febbraio 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

**d’iniziativa dei senatori BALBONI, CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI,
IANNONE, LA PIETRA, TOTARO, ZAFFINI e VESCOVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2019

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Balboni ed altri
e testo proposto dalla Commissione » 5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

sul nuovo testo e sugli emendamenti

11 gennaio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: STEGER)

sul nuovo testo e sugli emendamenti

18 gennaio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALBONI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 589-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « Omicidio stradale » sono aggiunte le seguenti: « e nautico »;

b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;

c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è **sostituito dal seguente:**

« Art. 589-*bis*. – (Omicidio stradale o nautico) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c)*, e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c)*, e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Balboni ed altri*)

d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

e) al sesto comma:

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, **chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.**

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Balboni ed altri*)

2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;

3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. All'articolo 590-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « Lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche »;

b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;

c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. *Identico.*

3. L'articolo 590-bis del codice penale è **sostituito dal seguente:**

« Art. 590-bis - (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Balboni ed altri)

d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non infe-

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Balboni ed altri)

e) al sesto comma:

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;

2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;

3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

riore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Balboni ed altri)

4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2

1. Al codice di procedura penale **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*), dopo le parole: « delitto di omicidio colposo stradale » sono inserite le seguenti: « o nautico »;

b) all'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), dopo le parole: « delitto di lesioni colpose stradali » sono aggiunte le seguenti: « o nautiche »;

c) all'articolo 550, comma 2, lettera *e-bis*), dopo le parole: « lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

4. *Identico.*

Art. 2.

1. All'articolo 380, comma 2, **del** codice di procedura penale, **la** lettera *m-quater*) è **sostituita dalla seguente:**

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi ».

soppressa

soppressa

Art. 3.

1. **Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-bis, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Balboni ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

€ 1,00